

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO - DURATA**

##### **ARTICOLO 1**

1.1 Ai sensi degli art. 32 e seguenti e del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. (di seguito CODICE DEL TERZO SETTORE o CTS) è costituita l'associazione non riconosciuta denominata

**"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PASSA IL FAVORE"**

o, in breve

**"PASSA IL FAVORE - ODV".**

1.2 L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa anche regolamentare di settore applicabile.

1.3 Il presente Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione una volta iscritta indica nei propri atti, nella corrispondenza e in ogni manifestazione al pubblico (anche tramite internet) gli estremi di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

##### **ARTICOLO 2**

2.1 L'Associazione ha sede in **LOMAZZO** (Como).

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere - in Italia e all'estero - uffici direzionali o operativi, filiali,

succursali, agenzie, stabilimenti, unità locali produttive o direzionali comunque denominate, senza natura di sede secondaria. Il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato dovrà essere in ogni caso deciso dall'assemblea degli associati nelle forme di legge.

### **ARTICOLO 3**

3.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira allo scopo di sostenere l'attività di cittadini che intendano e concorrano a perseguire il bene comune, elevando i livelli di coesione sociale, di inclusione e di aiuto alla persona.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue - senza fine e scopo di lucro - finalità civiche/solidaristiche, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale delle attività di interesse generale che seguono attraverso l'azione volontaria dei propri associati.

Fra l'altro l'associazione si propone di perseguire attività miranti a favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace nell'ambito della cd. "cooperazione allo sviluppo" di cui fra l'altro alla legge 125/2014, promuovendo la pace e la giustizia, le relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate anche su principi di partenariato e interdipendenza, anche allo scopo

di sradicare ogni forma di povertà, di ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere lo sviluppo sostenibile.

#### **ARTICOLO 4**

4.1 L'Associazione, per raggiungere gli scopi di cui sopra, in Italia e all'estero, ha per oggetto in via esclusiva o principale prevalentemente rivolgendo la propria attività in favore di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari, propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, le seguenti attività di interesse generale, riprese dall'art. 5 del citato CTS:

##### **OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE**

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In via del tutto secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse dall'attività principale, nei limiti prescritti dalla legge e in particolare dall'art. 6, comma 1 del CTS, tra cui l'organizzazione di eventi sagre e feste, vendite di beneficenza e altre attività finalizzate alla promozione dell'associazione e delle sue attività nonché la raccolta fondi e inoltre, nell'ambito delle attività sopra elencate, potrà altresì partecipare a programmi di cooperazione dell'Unione Europea, iniziative a dono o con crediti concessionali, nonché attività finalizzate al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento

delle condizioni necessarie alla ripresa e allo sviluppo.

## **ARTICOLO 5**

5.1 L'Associazione si avvale, in modo, prevalente, dell'attività di volontari, quali definiti dalla normativa vigente, dei propri Associati o delle persone aventi tali qualifiche negli Enti Associati.

5.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o alla diversa percentuale ammessa dalla legislazione tempo per tempo vigente.

## **ARTICOLO 6 - DURATA**

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

## **ARTICOLO 7**

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora in avanti denominati anche "Associato" o "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi all'Associazione come Associati e fintantoché non si verifichi una causa di

cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli Associati - persone fisiche o Enti nei limiti ammessi dal presente Statuto e dalla normativa applicabile -, precisandosi che quando nello Statuto si fa riferimento ai membri dell'Associazione senza specificare la categoria di appartenenza, si fa riferimento a tutti gli Associati indistintamente, si articolano nelle seguenti categorie con la precisazione che le persone fisiche per associarsi devono avere la capacità di agire:

**a) Associati Fondatori:** i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

**b) Associati Ordinari:** tutti gli altri membri dell'Associazione.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, perdita non temporanea della capacità d'agire a seguito di morte o, nel caso di Enti Associati, per estinzione.

7.4 Possono essere ammessi quali Associati anche Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

#### **ARTICOLO 8 - NUMERO MINIMO DEGLI ASSOCIATI**

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza di almeno sette Associati persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato (o il diverso numero minimo stabilito dalla

normativa applicabile tempo per tempo).

#### **ARTICOLO 9 - DIRITTI E OBBLIGHI**

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

#### **ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

10.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti adottati dall'Associazione, nonché dalla normativa applicabile.

10.2 L'Associazione valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, in base alle finalità perseguite dall'Associazione e all'attività svolta.

10.3 L'organo preposto alla valutazione della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni al suo ricevimento. Detto termine è sospeso in concomitanza con la sospensione feriale dei termini giudiziali.

10.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione del Consiglio Direttivo non sia comunicata al soggetto che l'ha proposta, la domanda di

ammissione si intende accolta.

10.6 In caso di respingimento della domanda di ammissione, la relativa delibera deve essere adeguatamente motivata.

10.7 In ogni caso di respingimento della domanda di ammissione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo o al Collegio Arbitrale - se nominati o in sua mancanza all'Assemblea degli associati - e questi delibererà entro trenta giorni dal ricorso (nel corso della prima riunione).

10.8 Il soggetto che ha presentato domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha notizia dell'accoglimento della sua domanda.

10.9 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### **ARTICOLO 11 - RECESSO DELL'ASSOCIATO**

11.1 Qualunque associato può in qualunque momento comunicare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione, eventualmente indicandone i motivi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato

dal momento della ricezione al Consiglio Direttivo.

11.2 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente alla sua dichiarazione di voler recedere ritualmente comunicata. In particolare, se ancora dovuto, è tenuto al versamento delle somme dovute all'Associazione a motivo della sua qualità di Associato.

## **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione o per altri gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale si deve decidere l'esclusione sia anche membro del Consiglio Direttivo (o dell'Organo di Controllo), non può intervenire alla discussione e alla votazione riguardanti la sua esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata presa, deve essere comunicata all'Associato, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati sensibili, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata e ha effetto dal momento in cui sia disponibile la prova della sua ricezione.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende dal momento della sua efficacia i diritti e i doveri di partecipazione all'organizzazione e all'attività associativa dell'Associato

escluso nei confronti dell'Associazione.

12.5 Entro il secondo mese solare dall'efficacia della delibera di esclusione, l'Associato escluso può richiedere all'Organo di Controllo - se nominato - o all'Assemblea degli Associati il riesame della delibera di esclusione.

L'organo investito della questione decide con delibera motivata alla prima riunione sulla questione. In mancanza di impugnazione o in caso di conferma della decisione assunta dal Consiglio Direttivo l'esclusione diviene definitiva.

12.6 L'Associato escluso è tenuto all'adempimento degli obblighi già maturati al momento della sospensione della sua qualità di Associato.

### **TITOLO III - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 13 - PATRIMONIO INIZIALE E SUCCESSIVO**

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio iniziale, dalle acquisizioni successive che, con delibera del Consiglio Direttivo non vengano destinate a incremento del patrimonio iniziale, e dalle entrate.

#### **ARTICOLO 14 - ENTRATE**

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile mediante:

- a) l'acquisizione della Quota Annuale da parte degli Associati;
- b) l'acquisizione dell'eventuale Quota Iniziale, ove non destinata su delibera del Consiglio Direttivo, a incremento

del patrimonio iniziale;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio iniziale;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e i lasciti testamentari) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinati a incremento del patrimonio iniziale;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualunque natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 33 del CTS;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione, nel rispetto della normativa applicabile, non specificamente destinati a incremento del patrimonio iniziale.

## **ARTICOLO 15 - QUOTE**

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione della Quota Iniziale, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale o Associativa).

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua partecipazione, al versamento delle Quote il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze dell'Associazione, e deliberato dall'Assemblea che

approva il bilancio (Quota Annuale). Il Consiglio Direttivo può adottare in materia appositi regolamenti, stabilendo anche le conseguenze del mancato o ritardato versamento da parte degli Associati di quanto dovuto.

#### **ARTICOLO 16 - RACCOLTA DI FONDI**

16.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non associativa e corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può anche essere attuata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni o servizi (di modico valore), impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e associati o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto all'art. 7, comma 2 del CTS o di ogni altra normativa applicabile; in particolare potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o contributo pubblico anche in materia di cooperazione pubblica e internazionale.

16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi Associati, che hanno diritto di riceverne il rimborso, alle seguenti condizioni, nel rispetto di ogni normativa applicabile:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto per

iscritto; se manca la forma scritta, il versamento si intende effettuato a titolo di apporto a fondo perduto;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore si riduce automaticamente a tale limite;

16.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento di alcun genere o, sul piano patrimoniale, di apporti ulteriori rispetto alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale. E' in ogni caso facoltà libera degli Associati effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

#### **ARTICOLO 17**

17.1 Qualunque apporto o versamento, comunque denominati, effettuati dall'Associato all'Associazione - salvo il caso dei finanziamenti come sopra disciplinati - è irripetibile dall'Associato o dai suoi aventi causa neppure in caso di scioglimento del rapporto associativo nei suoi confronti.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento - comunque denominati - effettuati dall'Associato o da un soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione, né di partecipazione al suo patrimonio; la qualità di Associato si assume solo con le forme stabilite dal

presente Statuto nel rispetto della normativa applicabile e non è trasmissibile a nessun titolo né per atto tra vivi né in caso di morte, né dà diritto ad alcuna forma di liquidazione o di restituzione dell'apporto versato.

#### **ARTICOLO 18 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO**

18.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto degli apporti degli Associati, che non siano destinati a finalità diverse;
- b) per effetto delle elargizioni (comprese le donazioni e i lasciti testamentari) anche di soggetti diversi dagli Associati, che non siano destinati a finalità diverse;
- c) per effetto degli acquisti compiuti dall'Associazione a ciò destinati dal Consiglio Direttivo;
- d) per effetto della decisione del Consiglio Direttivo di destinare a patrimonio parte delle Entrate ordinarie e/o straordinarie dell'Associazione - come sopra determinate -, in quanto non ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività corrente dell'Associazione.
- e) per effetto della devoluzione del patrimonio da parte di altri Enti e/o per disposizione dell'Autorità, nonché per effetto dell'apporto di ogni altro contributo a fondo perduto, pubblico o privato.

#### **ARTICOLI 19 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO**

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti a salvaguardare la conservazione

della consistenza del patrimonio associativo.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione stessa.

#### **ARTICOLO 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

20.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 21 - PATRIMONIO DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più Patrimoni Destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

### **TITOLO IV - GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **ARTICOLO 22 - ORGANI**

22.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) l'Organo di Controllo/Collegio Arbitrale
- h) il Revisore Legale.

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

## **SEZIONE PRIMA - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

### **ARTICOLO 23 - PRINCIPI GENERALI**

23.1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

### **ARTICOLO 24 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno - entro

il 30 (trenta) aprile, salvo proroghe ammesse dalla normativa applicabile - per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2 L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

g) approva ogni eventuale Regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla normativa applicabile e dal presente Statuto e su ogni altra questione della quale il Consiglio Direttivo intenda investirla.

#### **ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, nei casi di legge, del presente Statuto e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno la maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato. Se gli Amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Associazione.

25.2 L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo raggiungibile dagli Associati senza eccessivo disagio.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito agli Associati e agli altri soggetti che abbiano diritto di parteciparvi con strumenti e forme anche elettronici che siano in grado di dare legalmente prova dell'effettiva ricevibilità al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli stessi e/o risultante nella documentazione in possesso dell'Associazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione (in giorno diverso

da quello fissato per la prima convocazione) e l'elenco delle materie poste all'Ordine del Giorno; nei casi ammessi, deve anche indicare le modalità di intervento a distanza con strumenti elettronici, nel rispetto di ogni normativa e documento anche di prassi applicabile.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione:

- a) agli Associati, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli stessi e/o risultante nella documentazione in possesso dell'Associazione;
- b) ai componenti degli Organi dell'Associazione, all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione;
- c) a ogni altro soggetto che abbia diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea, con modalità analoghe alle precedenti.

25.5 Qualora il numero degli Associati sia superiore ai limiti stabiliti dalla legge, l'avviso di convocazione è pubblicato anche sul sito internet dell'Associazione e su almeno un periodico a stampa di diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6 L'Assemblea è comunque validamente costituita quando e può deliberare quando siano presenti in proprio o per delega tutti gli Associati e tutti i membri degli Organi dell'Associazione.

## **ARTICOLO 26 - PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE**

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza

o impedimento dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, da un Associato su decisione a maggioranza degli intervenuti.

26.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Nei casi in cui per legge o per decisione del Consiglio Direttivo sia presente un notaio, le funzioni di Segretario possono essere svolte dal notaio stesso.

26.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, controlla l'idoneità degli strumenti di collegamento dei soggetti che partecipano con mezzi di comunicazione elettronica a distanza, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **ARTICOLO 27 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di

intervenire e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di partecipazione, intervento e voto ad altro Associato, che non sia membro di un Organo o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di TRE deleghe o CINQUE deleghe, se il numero degli Associati supera le cinquecento unità.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o con valida delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli Organi sociali non hanno voto.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto la modifica del presente statuto, l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non voto o di astensione, viene computata come assenza dell'Associato dal voto.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza, ma è ammesso, quando particolari circostanze lo richiedano e lo preveda l'avviso di convocazione, la partecipazione mediante strumenti elettronici, che garantiscano l'accertamento dell'identità dei

partecipanti e la loro effettiva partecipazione con voce e voto ai lavori della riunione.

27.10 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati tra loro con strumenti elettronici audio/visivi, a condizione che siano rispettati l'accertabilità degli Associati collegati, il metodo collegiale (diritto di intervento e voto), i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, in tal caso, salve diverse previsioni normative, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, di regolare i lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) in ogni luogo collegato con sistemi audio visivi sia presente un foglio presenze, che sarà poi conservato insieme al verbale della riunione;

c) sia consentito al verbalizzante avere la corretta percezione degli eventi della riunione;

d) sia consentito agli intervenuti anche a distanza interagire in tempo reale con gli altri partecipanti alla riunione e in particolare alla discussione e alla votazione;

e) ove non sia costituita in forma totalitaria, nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi dai quali è possibile collegarsi, dovendosi in ogni caso ritenere che l'assemblea si

svolge nel luogo dove siano presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

## **SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ARTICOLO 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare e revocare tra i propri membri il Segretario;
- b) nominare e revocare, qualora lo ritenga opportuno, un Consiglio Esecutivo;
- c) gestire in ogni suo aspetto l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, secondo le direttive e gli indirizzi fissati dall'Assemblea;
- d) decidere e compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito del comune della sede;
- i) svolgere e attuare ogni funzione e compito assegnato dal presente Statuto e dalla normativa applicabile;

28.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in maniera collegiale e le delibere sono assunte a maggioranza

dei suoi membri; in caso di parità la delibera si intende respinta.

#### **ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la delibera dell'Assemblea, **da 2 (due) a 5 (cinque) Consiglieri**, tra i quali sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e, se nominato, il Tesoriere, in alternativa, le funzioni di Tesoriere sono assunte e svolte dal Segretario.

29.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche con la qualifica di Associati o indicate tra i propri Associati dagli enti Associati.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono automaticamente dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto ad amministrazione di sostegno, il fallito e chiunque sia condannato a pena definitiva che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi e chiunque non sia in possesso di requisiti che in base alla normativa italiana o europea ne consentano l'eleggibilità.

29.4 Non può essere nominato Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza, e chi abbia manifestato comportamenti contrastanti e contrari con le finalità dell'associazione.

#### **ARTICOLO 30 - GRATUITA' DELL' INCARICO**

30.1 Tutte le cariche amministrative assunte in seno

all'Associazione sono gratuite e dalle stesse non può derivare neppure indirettamente alcun compenso o retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'esercizio della funzione in favore dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 31 - DURATA DELL' INCARICO**

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica **per TRE esercizi** e scade in coincidenza con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

31.3 In caso per qualsiasi motivo cessi dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo convoca un'assemblea per la sua sostituzione. Il Consigliere così nominato viene a cessare la sua carica unitamente agli altri componenti il Consiglio.

31.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 32 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

32.2 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai Consiglieri e all'Organo di Controllo - se nominato - almeno **TRE** giorni di calendario prima per posta elettronica o altra forma ritenuta idonea e contiene il luogo, la data e l'ora

della riunione e delle materie da trattare e le modalità di svolgimento della riunione, nel caso di svolgimento della riunione con sistemi idonei di comunicazione audio visivi a distanza.

32.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, se sono presenti o collegati in modo idoneo tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo, se nominato.

### **ARTICOLO 33 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

33.1 La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica. La riunione è presieduta dal Presidente, o, in mancanza, dal Vice Presidente e ancora in subordine dal membro più anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la deliberazione si intende respinta/prevale il voto del Presidente. L'astensione o la dichiarazione di non voto equivale all'assenza rispetto a quella delibera.

**33.2 - Conflitto di interessi.** Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere che si trovi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi (che non si dimostrino essere a

conoscenza e avere approfittato del conflitto di interessi) in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera viziata.

33.3 Nel rispetto di ogni normativa applicabile, le riunioni del Consiglio possono svolgersi mediante sistemi di comunicazione audio/visivi a distanza, purché sia rispettato il metodo collegiale, quanto a diritto di partecipazione, intervento e voto in tempo reale, sia possibile per Presidente e Segretario accertare inequivocabilmente l'identità dei partecipanti e sia possibile la percezione e la verbalizzazione di quanto accade durante la riunione al soggetto verbalizzante. La riunione si intende svolta nel luogo dove si trovano presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante, salva diversa normativa applicabile.

#### **ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI**

34.1 La responsabilità dei Consiglieri nei confronti dell'Associazione, dei creditori, degli Associati e dei terzi è disciplinata dall'art. 38 del CTS e alle altre normative applicabili, ai quali si rimanda.

#### **ARTICOLO 35 - COMITATO ESECUTIVO - POTERI DELEGATI**

35.1 Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, determinandone durata, funzioni e poteri.

35.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire - con apposita delibera - l'attribuzione a singoli Consiglieri, a più Consiglieri disgiuntamente o congiuntamente o anche a terzi (in questo caso mediante apposita procura da rilasciarsi dal

Presidente o dal Consigliere dotato di idonei poteri al riguardo), il potere di compiere uno più atti, categorie di atti o attività, determinandone durata, funzioni e modalità di esercizio.

### **SEZIONE III - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE**

#### **- SEGRETARIO - TESORIERE**

#### **ARTICOLO 36 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:

- a) effettuare ed attuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto dell'Associazione, degli eventuali regolamenti interni e della normativa applicabile;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) previa delibera del Consiglio Direttivo, attribuire a terzi la rappresentanza dell'Associazione per singoli atti o categorie di atti.

36.2 Il Presidente riferisce della propria attività ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il quale ratifica l'attività dallo stesso compiuta.

36.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suoi assenza o impedimento, anche nei confronti dei terzi, per i quali l'agire del Vice Presidente in assenza del Presidente è prova dell'impedimento di questi.

#### **ARTICOLO 37 - SEGRETARIO**

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esplicazione delle loro attività, verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, salvi i casi in cui per decisione dell'Associazione o per l'applicazione della normativa applicabile la verbalizzazione sia affidata a un notaio.

37.2 Il Segretario cura la tenuta dei Libri e della documentazione amministrativa dell'Associazione, in particolare per quanto concerne il Libro Verbali delle Assemblee, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato, e del Libro o Registro degli Associati, aggiornandone il contenuto.

#### **ARTICOLO 38 - TESORIERE**

38.1 Se nominato, il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio annuale dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio

Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

#### **SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO**

##### **ARTICOLO 39 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

39.1 Nei casi previsti dalla normativa applicabile e quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori, composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali viene affidata la funzione di Presidente dell'Organo di Controllo. Nomina altresì un supplente, nel caso di organo monocratico, o due supplenti nel caso di organo collegiale; i supplenti entrano in carica automaticamente appena abbiano notizia della cessazione del titolare effettivo. I membri dell'Organo di Controllo devono avere i requisiti stabiliti dalla legge e dalla normativa applicabile. In particolare qualora competa all'Organo di Controllo per legge l'esercizio della funzione revisione legale, il Controllore Unico o tutti i membri dell'Organo di Controllo e i supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.

##### **ARTICOLO 40 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

40.1 Non possono essere eletti alla carica e se eletti decadono dall'ufficio:

a) coloro che anche temporaneamente si trovino nei casi in cui la normativa applicabile ne impedisca l'eleggibilità;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri o delle Associazioni controllate dall'Associazione e i loro amministratori;
- c) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali e coloro in generale che perdano i requisiti necessari alla loro nomina in base alla normativa applicabile e al presente Statuto.

#### **ARTICOLO 41 - DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

41.1 L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio di durata della loro carica. I membri dell'Organo di Controllo, sussistendone i requisiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile, sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 42 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

42.1 L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto dell'Associazione;
- b) vigila sul rispetto del principio di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto dei principi fissati dalla normativa

applicabile e, in particolare dal Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, se applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

d) i suoi membri anche individualmente possono compiere in qualsiasi momento atti di ispezione, vigilanza e di controllo e chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari;

e) esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

42.2 I membri effettivi dell'Organo di Controllo partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o opportuno o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. La convocazione è fatta con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione - e, in caso di urgenza, tre giorni prima - a tutti i membri per posta elettronica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione e le modalità di svolgimento se da effettuare con mezzi di comunicazione a distanza audio visivi, nel rispetto della normativa applicabile e delle norme

fissate per il Consiglio Direttivo.

42.4 La riunione del Collegio dei Controllori è valida se sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la stessa maggioranza; in assenza di convocazione, la riunione è valida se sia presente la totalità dei suoi membri, non sono ammessi il voto per corrispondenza o la delega

#### **ARTICOLO 43 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE**

43.1 Nei casi in cui lo ritenga opportuno e nei casi stabiliti dalla normativa applicabile, l'Assemblea nomina un Revisore legale la cui funzione è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali e in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. Nei casi ammessi dalla normativa applicabile e sussistendone i presupposti, questa funzione può essere svolta dall'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 44 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

44.1 Il compenso dell'Organo di Controllo, nel rispetto di ogni normativa applicabile e, in particolare dall'articolo 8 del CTS, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 45 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE**

45.1 I compiti, le funzioni e le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale sono fissati dal presente Statuto e dalla normativa applicabile, in particolare dall'articolo 28 del CTS.

## **TITOLO V - BILANCI - LIBRI E SCRITTURE**

### **ARTICOLO 46 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO**

46.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 47 - BILANCIO D'ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE**

47.1 Nel rispetto della normativa applicabile ogni anno devono essere predisposti il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale dell'Associazione, redatti, approvati e depositati secondo la normativa stessa.

### **ARTICOLO 48 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE E SCRITTURE CONTABILI**

48.1 L'Associazione tiene i Libri e le scritture contabili prescritti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

48.2 In particolare sono Libri dell'Associazione, tenuti nelle forme e nel rispetto delle normative applicabili dal Consiglio Direttivo o dall'Organo cui si riferiscono, e possono essere esaminati dagli associati e aderenti, e dai terzi, nei soli casi ammessi dalla normativa applicabile e dal presente Statuto:

**a) il Libro degli Associati,** consultabile dai Consiglieri, dai membri dell'Organo di Controllo e dal Revisore, se nominato, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela dei dati personali e sensibili, ma non dagli Associati e dai Volontari e aderenti;

**b) il Registro dei Volontari,** tenuto ai sensi della normativa

applicabile, con modalità analoghe al Libro degli Associati, consultabile dai Consiglieri, dai membri dell'Organo di Controllo e dal Revisore, se nominato, dagli Associati e dai Volontari e aderenti, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

**c) il Libro Verbali dell'Assemblea,** nel quale andranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; chiunque può consultarlo e chiedere di trarne copie;

**d) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo,** consultabile dai Consiglieri, dai membri dell'Organo di Controllo e dal Revisore, se nominato, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e sensibili, ma non dagli Associati e dai Volontari e aderenti;

**e) il Libro Verbali del Comitato Esecutivo,** se nominato, consultabile dai Consiglieri, dai membri dell'Organo di Controllo e dal Revisore, se nominato, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e sensibili, ma non dagli Associati e dai Volontari e aderenti;

**f) il Libro Verbali dell'Organo di Controllo,** sia monocratico che collegiale, consultabile dai membri dell'Organo di Controllo e dal Revisore, se nominato, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e sensibili, ma non dai Consiglieri, dagli Associati e dai Volontari e aderenti.

## **TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglimento**

#### **ARTICOLO 49 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

49.1 Nel rispetto di ogni normativa applicabile, in caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo espresso dall'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, fatta in ogni caso la diversa eventuale destinazione imposta dalla normativa applicabile ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività analoghe a quella dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, o deciso dal Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità di funzionamento o di inerzia dell'Assemblea degli Associati.

\*\*\*\*\*

Firmato Busti Filippo

Firmato Fabio Cairoli

Firmato Mario Angelo Cappelletti

Firmato Angelo Rusconi

Firmato Polli Graziano

Firmato Enrica Salvaderi

Firmato Adelina Fabiano

Firmato Amedeo Giorgio Selmi

Firmato Massimiliano Ugo Zappulli notaio